

**Legge Regionale 2 dicembre 2009, n. 29 - Disposizioni urgenti in materia venatoria.**

**Art. 1**

*Disposizioni urgenti per la stagione venatoria 2009/2010*

1. In via eccezionale, limitatamente alla stagione venatoria 2009/2010, visto il parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è disposto il prelievo venatorio delle specie appresso elencate fino alle date di seguito indicate:
  - a) Lepre comune (*lepus europeas*) fino al 10 dicembre 2009;
  - b) Fagiano (*phaisanus colchicus*) fino al 10 dicembre 2009;
  - c) Beccaccia (*scolopax rusticola*) fino al 15 gennaio 2010.
2. Per la stagione venatoria 2009/2010, successivamente al 15 dicembre 2009 è consentito l'uso dei cani da ferma e da cerca, mentre è precluso l'utilizzo dei cani da seguita, fatto salvo l'utilizzo di questi ultimi per l'esercizio della caccia alla volpe e al cinghiale in squadre autorizzate secondo le modalità stabilite dagli ATC e da questi adottate entro e non oltre il 10 dicembre 2009.
3. In via eccezionale, per la salvaguardia delle produzioni agricole, per la stagione venatoria 2009/2010 il prelievo venatorio al cinghiale è prorogato fino al 15 gennaio 2010.
4. Nelle aree dove è presente la specie lepre italiana (*lepus corsicanus*) così come individuate dal "Piano d'Azione Nazionale per la lepre italiana" predisposto dall'ISPRA, ricadenti nei comuni di Anversa degli Abruzzi e frazione Casale di Cocullo, qualora non sia precluso l'esercizio venatorio in virtù di altre leggi o disposizioni, è comunque vietato l'esercizio della caccia alla lepre europea (*lepus europeas*). I vigenti atti amministrativi inerenti il territorio della provincia di L'Aquila che precludono il prelievo venatorio alla lepre europea per la salvaguardia delle popolazioni della Lepre Italiana in aree diverse da quelle individuate dal menzionato piano d'azione nazionale decadono all'entrata in vigore della presente legge.
5. La presente legge è priva di oneri a valere sul bilancio regionale.

**Art. 2**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n° 25/7 del 1.12.2009, ha approvato la presente legge.

L'Aquila, 2 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Firmato: Gianni Chiodi